

La magistratura italiana: com'era, com'è.

1. Nel chiedermi a quale momento storico dovessi riferirmi, in un contesto estremamente mutevole sul piano normativo, sociale e culturale, per descrivere *come eravamo* ho pensato che l' unico tempo di riferimento possibile fosse quello del Congresso di Gardone dell' ANM del 1965. E' infatti a quel periodo che va riportato l' ampio dibattito sorto tra i magistrati per la democratizzazione interna della magistratura, assumendo come principio fondamentale ed irrinunciabile il dettato dell' art. 107 Cost. secondo il quale “ i magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni “, e l' altro principio posto dall' art. 101 Cost., secondo il quale “ i giudici sono soggetti soltanto alla legge”.

Come è noto, l' ordinamento giudiziario era all' epoca disciplinato dal r.d. del 1941, espressione del regime fascista, nel quale la magistratura si configurava come un ordine fortemente gerarchizzato; è altrettanto noto che l' Assemblea Costituente preferì non affrontare i problemi organizzativi della magistratura e preferì affidare al legislatore ordinario la revisione dell' ordinamento, disponendo nella VII disposizione transitoria che fino alla emanazione della nuova legge avrebbero continuato ad osservarsi le norme dell' ordinamento vigente.

Secondo la normativa del tempo requisito per l' accesso al concorso era la sola laurea in giurisprudenza: ciò comportava che si potesse diventare magistrati in età giovanissima. Era tuttavia prevista una seconda prova di esame dopo un biennio, il cd. esame di aggiunto, che consentiva agli uditori giudiziari di divenire aggiunti giudiziari, acquisendo così in via definitiva lo status di magistrato. Si trattava di un impegno oneroso per gli uditori, perché richiedeva di aggiungere

all' esercizio delle funzioni frattanto conseguite la preparazione per un nuovo esame: e si trattava di un appuntamento importante, perché offriva la possibilità di migliorare la posizione in graduatoria assunta nella prima prova.(Con la legge 25 maggio 1970 n. 357 l' esame di aggiunto fu abolito e fu sostituito con una valutazione del consiglio giudiziario che consentiva la nomina per anzianità. Con la successiva legge 2 aprile 1979 n. 97 la figura dell' aggiunto venne soppressa.)

L' ordinamento prevedeva inoltre la progressione in carriera a ruoli chiusi: per l' appello mediante concorso per esami e titoli o per soli titoli, o mediante scrutinio per merito distinto o per merito semplice; analogo sistema era previsto per la cassazione. Alla titolarità delle diverse funzioni era collegata la possibilità di ricoprire posti corrispondenti ad un certo livello di gerarchia degli uffici, nonché un trattamento economico diversificato.

L' impegno associativo sviluppatosi in quegli anni per la soppressione della struttura gerarchica dell' ordine giudiziario e l' abolizione della carriera, collegando la progressione economica all' anzianità e non alle funzioni esercitate, non si poneva in una prospettiva corporativa, ma nasceva dall' esigenza di eliminare la struttura gerarchica dell' ordine giudiziario e di superare ogni distinzione tra i magistrati che non fosse ricollegabile alle funzioni ricoperte. Esso inoltre tendeva, anche mediante una lettura forte della complessiva tavola dei valori contenuta nella Costituzione che ripudiava la vecchia distinzione tra norme precettive e norme programmatiche, a realizzare un rapporto stretto tra giudice e Costituzione ed a stabilire un collegamento della giurisdizione con la cultura giuridica, con il foro e con la società.

Il Congresso di Gardone costituì la prima importante sede di riflessione sui temi della valenza politica dell' attività giudiziaria e della collocazione del giudice nella società, nella acquisita

consapevolezza che l' interpretazione lascia spazio a giudizi di valore e quindi assume un valore in certo senso politico. Nella mozione finale del Congresso si affermava che il giudice “ deve essere consapevole della portata politico-costituzionale della propria funzione di garanzia, così da assicurare, pur negli invalicabili confini della sua subordinazione alla legge, un' applicazione della norma conforme alle finalità fondamentali volute dalla Costituzione”.

Giustamente Edmondo Bruti Liberati ha scritto che il Congresso di Gardone segna un punto di non ritorno: superata l' ideologia della separatezza del corpo dei giudici, l' idea di fondo era quella di collocare l' intero ordine giudiziario all' interno della società italiana in trasformazione e di impegnare direttamente i giudici nella elaborazione di un progetto complessivo di riforma.

Le iniziative legislative adottate negli anni immediatamente successivi in tema di riforma dell' ordine giudiziario risentono chiaramente del dibattito e delle elaborazioni fin lì compiute.

Con la legge 25 luglio 1966 n. 570, detta legge Breganze, fu abolito il sistema di promozione a magistrato di appello a seguito di scrutinio; in sostituzione fu adottato il sistema di selezione puramente “negativa” già operante per la nomina a magistrato di tribunale e consistente nella valutazione da parte del consiglio giudiziario di tutti coloro che avessero raggiunto l' anzianità di undici anni nelle funzioni di magistrato di tribunale. Se la valutazione era positiva la promozione seguiva automaticamente per anzianità, a ruoli aperti, onde era possibile conseguire il titolo e lo stipendio di consigliere di appello pur continuando a svolgere le funzioni inferiori.

Passaggio successivo fu la legge 20 dicembre 1973 n. 831, che estese il sistema della legge Breganze alle promozioni in cassazione ed al conferimento della idoneità alle funzioni direttive superiori,

conseguibili ora rispettivamente dopo sette anni di svolgimento delle funzioni di appello e dopo otto anni di svolgimento delle funzioni di consigliere di cassazione, con la valutazione favorevole del CSM, sentito il parere del consiglio giudiziario di appartenenza. Anche in relazione a tali promozioni si introdusse quindi il sistema del ruolo aperto, così che poteva conseguirsi il titolo e lo stipendio di presidente di sezione della Corte di Cassazione pur continuando a volgere le funzioni precedenti. Tale sistema, che realizzava una completa scissione tra qualifica e funzioni, subì un limitato correttivo con la sentenza n.86 del 1982 della Corte Costituzionale, che eliminò la possibilità di nomina a consigliere di cassazione indipendentemente dal conferimento delle relative funzioni, ma conservò la possibilità di conseguire la relativa idoneità a ruoli aperti ai fini della progressione economica.

Come appare evidente, questo complesso di riforme rese possibile a ciascun magistrato di raggiungere le qualifiche più elevate, e le relative retribuzioni, senza sottoporsi ad alcuna forma di selezione effettiva: l'equiparazione così raggiunta tra tutti i magistrati non era infatti accompagnata da adeguati strumenti diretti a verificare la loro professionalità. Tale sistema, se da un lato eliminò la vecchia gerarchia prodotta dal controllo dei concorsi da parte della Cassazione, dall'altro lato consentì il formarsi di una nuova gerarchia generata da sistemi di selezione per gli uffici direttivi ampiamente discrezionali.

In quegli stessi anni si apriva nel Paese la grande stagione delle riforme, segnata dalla introduzione della legge sul divorzio, dello statuto dei lavoratori, del nuovo processo del lavoro, della legge sulla interruzione volontaria della gravidanza, di quella sui consultori, del nuovo diritto di famiglia, con la sua carica fortemente innovativa nel

senso della solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e della parità tra i coniugi. Tali importanti innovazioni chiamavano i giudici a farsi paladini della tutela di nuovi diritti, aprendo i loro spazi di intervento a settori dell'ordinamento un tempo del tutto trascurati.

A tale periodo vanno ascritte le battaglie dei pretori contro gli inquinamenti ambientali e contro il monopolio del sistema televisivo, l'utilizzazione ricorrente dello strumento dell'art. 700 c.p.c. al fine di assicurare una tutela immediata del diritto d'autore e dei diritti della persona, così da formare una giurisprudenza pretoria che anticipava quella dei giudici di legittimità, il ricorso a tecniche interpretative definite "creative" o "alternative".

E tuttavia occorre riconoscere che nel lungo periodo l'instaurazione di un sistema di promozione a tutti i livelli imperniato esclusivamente sul criterio di anzianità e sulla mancanza di momenti di selezione finì per provocare l'appiattimento delle carriere e per eliminare ogni tipo di incentivo sul piano della preparazione e dell'aggiornamento dei magistrati; né la raggiunta autonomia dalla gerarchia e dai vincoli imposti dai vecchi sistemi di promozione valse a produrre effettivi vantaggi sul piano dell'efficienza del servizio.

La recente riforma dell'ordinamento giudiziario realizzata con il d.lgs. n. 160 del 2006, modificato dalla legge n. 111 del 2007, ha segnato il superamento del sistema fondato sulla mera anzianità, attraverso la previsione che sia per la progressione in carriera che per il conferimento degli incarichi direttivi siano privilegiati la capacità professionale, la laboriosità, la diligenza e l'impegno.

Il nuovo ordinamento prevede che tutti i magistrati siano sottoposti a valutazione ogni quattro anni, sino al superamento della settima valutazione di professionalità, corrispondente al ventottesimo anno di

servizio: la periodicità di tali valutazioni risponde chiaramente all' esigenza di sottoporre a verifica l' intero arco della vita professionale. Si tratta di una sfida importante per il corretto funzionamento del sistema, perché solo controlli seri ed efficaci, che superino ogni logica correntizia, possono garantire che la funzione giudiziaria sia esercitata da magistrati seri e professionalmente attrezzati. Si tratta di superare la prospettiva di una carriera garantita *ope legis*, resa possibile dalla nota prassi della *anzianità senza demerito* , trasformatasi nel tempo in *anzianità senza gravi colpe*.

Altro significativo elemento di novità della riforma rispetto al passato è dato dalla introduzione del principio di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi: le relative funzioni sono ora conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato per altri quattro anni previa valutazione positiva da parte del CSM dell' attività svolta. Nel caso di valutazione negativa egli non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi per almeno cinque anni. Alla scadenza dei quattro o otto anni il magistrato che ha svolto funzioni direttive è assegnato al medesimo ufficio con funzioni non direttive, anche in soprannumero.

2. In questo contesto ordinamentale, così diverso rispetto a quello delineato dal r.d. del 1941, si pone la magistratura del nostro tempo.

Nel tentativo di fornire una qualche indicazione sul *come siamo* vorrei richiamare una frase ricorrente negli scritti di Paolo Grossi, contenuti nella raccolta antologica curata da Guido Alpa: “Il diritto non è scritto sulle nuvole, ma sulla pelle dell' uomo”. Dietro la bella espressione si cela un accorato invito al giurista ed al giudice a calarsi nella vita del diritto utilizzando la prospettiva, assunta come l' unica possibile, di chi volge lo sguardo dal basso in su, ossia dal tessuto vivo della

società verso l' alto, e non quella di chi guarda dall' alto del suggello statale incarnato nella norma verso il basso.

In questa prospettiva il giudice del nostro tempo non può più limitarsi a ricostruire, secondo i crismi della logica formale, la volontà di quel soggetto nebuloso definito legislatore, una volontà fissata nella norma una volta e per sempre, e quindi insensibile alle mutevoli esigenze sociali, ma è chiamato ad assumere un ruolo molto più incisivo di quello del mero esegeta: un ruolo attivo e proiettato ad un livello più alto, da svolgere inforcando occhiali dalle lenti nuove, capaci di mettere a fuoco l' essenza della norma nel tempo e nello spazio.

La valorizzazione della interpretazione rispetto alla esegesi e la configurazione della dimensione ermeneutica quale componente interna della positività della norma chiama in causa il coraggio di ogni giudice nell' affrontare i mutamenti del diritto in una società in continua evoluzione e la sua capacità di avvicinare il diritto ai fatti, e quindi il diritto alla giustizia.

Si tratta di una sfida in campo aperto in un periodo storico che vede la magistratura al centro di grosse tensioni nella società e più ancora nelle istituzioni, ed in cui troppo spesso l' assunzione della responsabilità di contribuire in via giurisprudenziale alla costruzione dell' ordinamento è intesa come un arbitrario sconfinamento nel potere legislativo.

Io credo che in questi anni difficili la magistratura non si sia sottratta a questa sfida e a questa assunzione di responsabilità, impegnandosi a trovare risposte di giustizia alle istanze dei cittadini e a soddisfare l' esigenza costituzionale di rendere effettiva la tutela dei diritti fondamentali anche in situazioni di inerzia del legislatore su temi vitali ed improcrastinabili, utilizzando tutti gli strumenti offerti dall' ordinamento, forgiando nuovi strumenti di tutela, rivisitando le leggi

ordinarie attraverso il paradigma di valori dettato dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali, in particolare dalla CEDU, da ultimo dalla Carta di Nizza.

Il giudice del nostro tempo è inoltre tenuto ad assumere una dimensione europea, sino a diventare motore del diritto europeo.

In ambito europeo viene in effetti a delinarsi, riprendendo il pensiero di Rodotà, un' altra Europa, affatto diversa dalla oppressiva Europa economica, severa dispensatrice di sacrifici, e dall' evanescente Europa politica: è l' Europa dei diritti, che si oppone alla riduzione dell' orizzonte europeo alla sola dimensione del mercato, della concorrenza, dello sviluppo e dei pareggi di bilancio e proprio sul terreno dei diritti si fa garante di nuove tutele.

In questo contesto il giudice nazionale è chiamato a prendere atto della esistenza di diversi *circuiti di legalità* apparentemente autonomi ed a ricercare il significato dei diritti fondamentali alla luce della Costituzione, della Convenzione europea e, laddove interferisce con il diritto comunitario, dell' ordinamento UE, atteso che dall' integrazione tra tali ordinamenti scaturisce il contenuto del diritto fondamentale da garantire.

Ed allora chi esercita la funzione giurisdizionale deve equipaggiarsi per affrontare questi nuovi compiti in un panorama divenuto pluriordinamentale e per realizzare una *tutela integrata* dei diritti fondamentali, dotandosi degli strumenti conoscitivi idonei ad ordinare le varie forme di produzione del diritto ed i vari ordinamenti in un sistema armonico ed applicando i meccanismi generali regolatori dei rapporti tra fonti diverse.

Al tempo stesso il giudice degli anni 2000 è tenuto a confrontarsi con la globalizzazione, intesa come irruzione nella scena globale di nuovi soggetti produttori di diritto, di nuovi strumenti e percorsi diretti alla

configurazione di un ordine giuridico complesso e multiforme. Ed invero la globalizzazione complica ulteriormente il paesaggio giuridico, apportando nuove forme di organizzazione giuridica che non sono più emanazione dello Stato, ma nascono al di fuori se non contro lo Stato ed impongono all'osservatore di lasciare le lenti dello statalismo giuridico per intercettare ambiti diversi di legalità, che hanno propri strumenti e propri istituti. Di fronte a questa sfida dobbiamo attrezzarci ad affrontare in modo adeguato le questioni che la complessità e la globalità dell'ordinamento ci sottopone.

In questo scenario la materia del commercio internazionale riflette più di ogni altra la pluralità delle fonti e delle forme di regolazione dei rapporti, secondo le diverse direttrici delle prassi, della standardizzazione dei modelli contrattuali e della armonizzazione delle regole, al fine di predisporre strumenti giuridici innovativi capaci di ordinare la nuova circolazione globale.

Ma il problema più grave della giustizia dei nostri tempi è l'abnorme durata dei processi, che si traduce in un sostanziale diniego di giustizia ed al tempo stesso moltiplica le richieste di indennizzo per irragionevole durata del processo, che non solo costituiscono un costo elevatissimo per le finanze dello Stato, ma contribuiscono ad aumentare il contenzioso e la sua durata, e quindi ad alimentare nuove richieste di indennizzo.

Si tratta di un problema che chiama in causa anche noi magistrati, che dobbiamo adoperarci per dare attuazione al precetto costituzionale della durata ragionevole del processo, organizzando il nostro lavoro in modo da rendere più veloce la trattazione e la definizione dei procedimenti.

Dobbiamo essere consapevoli che l'attività del magistrato è inevitabilmente destinata a dispiacere a qualcuno e a volte è sgradita a

molti, ma che l' unica strada percorribile per ottenere la fiducia dei cittadini sta nell' esercizio indipendente ed imparziale della funzione, curando l' aggiornamento della propria preparazione professionale con studi severi, in un processo di maturazione destinato a non concludersi mai.

3. Ma c' è un altro fenomeno che segna il profondo cambiamento verificatosi in questi ultimi anni all' interno dell' ordine giudiziario, ed è una accentuata e progressiva femminilizzazione della magistratura.

Si impone qualche riferimento storico. Il dibattito in seno all' Assemblea Costituente circa l' accesso delle donne in magistratura fu ampio e vivace ed in numerosi interventi chiaramente rivelatore delle antiche e profonde diffidenze nei confronti della figura femminile titolare dell' esercizio della giurisdizione.

In tale clima si intende facilmente la ragione ed il senso della soluzione infine adottata dai costituenti, in certo modo ambigua e suscettibile di più interpretazioni, di mantenere il silenzio sulla partecipazione delle donne all' esercizio delle funzioni giurisdizionali e di adottare nell' art. 51 quella formula vagamente compromissoria secondo la quale *tutti i cittadini dell' uno e dell' altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge*. Si intendeva in tal modo rimettere al legislatore ordinario la scelta di prevedere il genere maschile tra i requisiti per l' esercizio delle funzioni giurisdizionali, in deroga al principio di eguaglianza tra i sessi, e questo ritardò fortemente l' ingresso delle donne in magistratura.

Con la sentenza n. 33 del 1960 la Corte Costituzionale, accogliendo l' eccezione di incostituzionalità proposta dinanzi al Consiglio di Stato,

dichiarò l' illegittimità costituzionale della norma di cui all' art. 7 della legge n. 1176 del 1919, nella parte in cui escludeva le donne da tutti gli uffici pubblici che implicassero *poteri pubblici giurisdizionali o l' esercizio di diritti e di potestà politiche... secondo la specificazione che sarà fatta con apposito regolamento.*

Fu peraltro necessario introdurre una normativa specifica, la legge n. 66 del 1963, che consentì alle donne l' accesso a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la magistratura, ed abrogò espressamente l' intera legge n. 1176 del 1919 ed il successivo regolamento di cui al r.d. n. 39 del 1920.

Dall' entrata in vigore della Costituzione erano passati quindici anni e si erano svolti ben sedici concorsi per uditore giudiziario, con un totale di 3127 vincitori, dai quali le donne erano state indebitamente escluse.

Con decreto ministeriale del 3 maggio 1963 fu bandito il primo concorso aperto alla partecipazione delle donne: otto di loro risultarono vincitrici ed entrarono nel ruolo della magistratura nell' aprile del 1965.

Da quel primo concorso l' accesso delle donne nell' ordine giudiziario ha registrato nel primo periodo dimensioni modeste, pari ad una media del 4-5 per cento per ogni concorso, per aumentare progressivamente intorno al 10-20 per cento dopo gli anni settanta, al 30-40 per cento negli anni ottanta e registrare un' impennata negli anni successivi, sino a superare ormai da tempo ampiamente la metà dei vincitori. Attualmente vi sono in servizio 8678 magistrati, di cui 4672 uomini e 4006 donne, pari a circa il 46 % per cento, che ben presto diventeranno maggioranza, tenuto conto che il numero di donne vincitrici del concorso da vari anni supera di gran lunga quello degli uomini.

Le donne oggi entrano a far parte dell' ordine giudiziario in un contesto totalmente diverso rispetto a quello del 1965, ed anche rispetto ai 10-15 anni successivi: la lunga esclusione subita e la percentuale così esigua di donne vincitrici dei primi concorsi rendevano inevitabile per noi assumere una posizione di totale omologazione al modello maschile, quale unico modello di riferimento, con l' esigenza aggiuntiva di dimostrare in ogni momento ed in ogni occasione che la nostra ammissione all' esercizio delle funzioni giurisdizionali era meritata, e quindi con la consapevolezza che il minimo errore avrebbe fatto riemergere una montagna di pregiudizi non totalmente rimossi e ci avrebbe ricacciate all' indietro, condannandoci ad un giudizio irrevocabile di incapacità.

In effetti, essere un magistrato donna non era semplice nell' Italia degli anni sessanta e settanta. In molti ambienti anche autorevoli ci si continuava a porre la domanda se le donne, con le loro particolarità fisiche e psichiche, fossero idonee ad esercitare le funzioni giurisdizionali. Tra i colleghi e da parte dei capi degli uffici non vi furono, almeno per quanto riguarda la mia esperienza personale, effettive discriminazioni: si trattava piuttosto di un pregiudizio latente, spesso mascherato da malintesi atteggiamenti paternalistici, che chiaramente strideva con il modello paritario.

Solo con il passare del tempo, e con la progressiva acquisizione di esperienza e sicurezza, è maturata nelle donne magistrato la consapevolezza del valore che la loro presenza in magistratura comportava e comporta. E la differenza che le donne potevano esprimere stava nel portare nell' esercizio della giurisdizione la risorsa di una differenziata sensibilità, attenzione e prospettiva nelle questioni da giudicare.

Il profondo cambiamento nella società, nella cultura, nelle relazioni interpersonali, e prima ancora nella composizione della magistratura, rende chiaramente non più immaginabili certe vischiosità, diffidenze e resistenze, ma lascia integro l' impegno delle donne di costruire una figura professionale di magistrato attraverso un approccio al lavoro, uno stile, un linguaggio, regole comportamentali che non neghino, ma rispecchino la specificità di genere.

Si tratta di un impegno sollecitato dalla stessa Corte Costituzionale con la ordinanza n. 172 del 2001, di cui era stata estensore l' unica donna che ne faceva parte, che nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell' art. 2 del r.d.l. n. 1404 del 1934, nella parte in cui stabilisce che il collegio del tribunale per i minorenni deve essere costituito con la presenza di due componenti privati, uno di sesso maschile ed uno femminile, aveva sottolineato l' importanza che “ nelle sue decisioni il Collegio possa sempre avvalersi del peculiare contributo di esperienza e sensibilità proprie del sesso di appartenenza”.

Le donne oggi esercitano la giurisdizione in tutti gli uffici giudiziari e svolgono ogni tipo di funzione; sono tuttavia presenti in maggior misura degli uomini nei tribunali minorili, nelle procure minorili e nei tribunali di sorveglianza. Peraltro l' evidenza statistica sta ad indicare che le donne in posizione di vertice sono ancora una minoranza esigua: attualmente le donne dirigenti di uffici giudicanti sono il 18% e degli uffici di procura l' 11%; nessuna donna è procuratore generale di Corte di Appello; presso la Corte di Cassazione ci sono attualmente 3 donne presidenti di sezione su 44 e 59 consigliere su 230, nessun avvocato generale presso la Procura generale di detta Corte è donna, il primo presidente, il presidente aggiunto ed il procuratore generale

della Corte sono uomini, il procuratore nazionale antimafia è un uomo.

Poiché lo scarto è così forte da non trovare più giustificazione, come in passato poteva ritenersi, nella minore anzianità di servizio, e poiché non è possibile pensare che il semplice trascorrere del tempo apporterà modifiche significative a tale deficit, è innanzi tutto necessario analizzare le cause di tale fenomeno e quindi individuare misure di riequilibrio della rappresentanza e procedere alla elaborazione di criteri e progetti organizzativi complessivi diretti a consentire la concreta immissione delle donne in ruoli di vertice.

Non può infatti dubitarsi che la insufficiente valorizzazione della professionalità femminile determini uno spreco di risorse ed una insufficienza del servizio giustizia, del quale tutti, uomini e donne, dobbiamo farci carico, superando quella tendenza all' astrattezza ed all' ideologismo che non consente di percepire l' iniquità della sottorappresentanza delle donne e che costituisce ostacolo alla accettazione del principio che l' eguaglianza si realizza soltanto con la partecipazione effettiva di donne e di uomini ad ogni livello decisionale.

Negli ultimi anni l' attenzione per le tematiche sollevate dalle donne magistrato è certamente cambiata: se è vero che sino agli anni novanta porre il tema delle pari opportunità in magistratura incontrava atteggiamenti di totale incomprensione da parte dei colleghi, ed anche di aperta ostilità da parte di alcune colleghe, ben orgogliose di esibire il modello paritario faticosamente acquisito, attualmente la questione della differenza di genere è entrata nella cultura della giurisdizione, rendendo opinione diffusa che la valorizzazione della differenza di genere non è soltanto una esigenza di giustizia, ma anche un fattore di funzionamento ed una risorsa del sistema.

Ormai da tempo la questione della parità si declina nel senso delle pari opportunità, attraverso l'attività del Comitato per le pari opportunità presso il CSM, la cui istituzione nel 1992, merito di una iniziativa dell'Associazione Donne Magistrato, ha segnato l'istituzionalizzazione di tale tematica, e più di recente, nel 2008, dei comitati pari opportunità presso i vari distretti di corte di appello e presso la Corte di Cassazione.

Dal 1992 il Comitato pari opportunità presso il CSM è impegnato a superare le molteplici difficoltà che le donne magistrato incontrano nel lavoro, formulando proposte sempre più calibrate e diversificate in relazione alla complessità delle questioni prospettate, mentre i comitati pari opportunità distrettuali di recente istituzione operano, sempre con compiti propositivi e consultivi non vincolanti, in materia di tutela di genere, con particolare riguardo alla formazione delle tabelle, alla organizzazione del lavoro ed alla osservanza delle circolari del Consiglio attinenti a tale materia.

Comitati per le pari opportunità sono stati costituiti anche presso i giudici amministrativi, la magistratura contabile e quella militare.

L'impegno di tali organismi nel proporre le misure idonee ed opportune affinché la partecipazione delle donne magistrato all'esercizio della giurisdizione sia un fattore di arricchimento complessivo e di rivitalizzazione del sistema costituisce un segnale forte da cogliere per progettare in maniera sempre più convinta cambiamenti organizzativi ed individuare buone prassi, promuovendo e monitorando l'integrazione della dimensione di genere.

Le donne magistrato sono certamente delle privilegiate rispetto ad altre categorie di lavoratrici, in quanto l'appartenenza all'ordine giudiziario le garantisce sul piano della parità formale: e tuttavia limitarsi ad evocare il principio di parità formale significa assumere

una visione riduttiva ed anacronistica, che non tiene conto di quanto la presenza di tante donne abbia costituito e costituisca un fattore di profonda trasformazione nel ruolo della magistratura ed ignorare che quel confronto tra diverse prospettive che quotidianamente trova voce in tante camere di consiglio e in tanti luoghi di dibattito negli uffici giudiziari è fonte di arricchimento e di stimoli di riflessione e può sollecitare nuovi orientamenti giurisprudenziali in ogni settore del diritto, sia penale che civile.

Gabriella Luccioli